



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 16/17

(Proc. P.A. 10/17)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Gianpiero Orsino – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento a carico di **Pomponi Paolo** (Tessera FISE n. 002909/G)

PREMESSO CHE

- Il sig. Paolo Pomponi, a seguito di notifica della conclusione delle indagini e di atto d'intenzione di procedere a deferimento, veniva deferito per violazione dell'art 1. del Regolamento di Giustizia, nonché dell'art 10 dello Statuto Federale e degli artt. 1 e 2 del codice di comportamento sportivo del CONI *“per aver fornito informazioni non veritiere circa l'identità, la provenienza, le caratteristiche, le prestazioni agonistiche ed il valore di mercato del cavallo Antonov 3, del quale alterava il documento identificativo con l'indicazione del nominativo “Certagen” e l'eliminazione/abrasione delle parti ove appariva il vero nome “Antonov 3” nonché quello dei precedenti proprietari, traendo così in inganno gli esponenti ed inducendoli ad acquistare l'equide pur non avendo il medesimo alcuno dei requisiti dagli stessi richiesti e ad un prezzo manifestamente sproporzionato”*.

- L'inculpazione di cui al deferimento trae origine dalla segnalazione del 16 gennaio 2017 trasmessa alla Procura Federale da parte di Antonio Vanoli (tessera FISE 81265/G) e di Chiara Vanoli (tessera FISE 15787/A), con la quale gli stessi esponevano i passaggi di un rapporto ed una trattativa avente ad oggetto la corresponsione della somma complessiva di euro 51.000,00 per l'acquisto del cavallo tedesco “CERTAGEN” (- iscrizione F.I.S.E. n. 25450G, microchip 276098102205744, U.E.L.N. n. 276418181434307, passaporto Anagrafe degli Equidi n. 011003006677) in realtà corrispondente al cavallo “ANTONOV 3”, (iscrizione FEI n.103LS3L). La Società J&J HORSES srl, il giorno seguente la trascrizione del passaggio di proprietà del cavallo Antonov 3 all'anagrafe equina a proprio nome, avrebbe poi provveduto ad iscrivere alla FISE il cavallo Certagen con il n.25450G, usando il



Federazione Italiana Sport Equestri

passaporto di ANTONOV 3 dal quale era stato materialmente modificato ed eliminato il riferimento al nome originario del cavallo e sostituito con il nome di Certagen. Dagli atti di indagine risultava, altresì, che il cavallo Antonov 3 avesse già partecipato in Italia a diverse manifestazioni con diversi cavalieri, sebbene i risultati dello stesso non fossero mai stati inviati alla FISE per la registrazione in banca dati. A scoprire la manomissione del passaporto del cavallo, per prima, è stata la Chiara Vanoli. La stessa, infatti, dopo le diverse richieste per tramite del proprio istruttore Daniele Ruggieri al sig. Pomponi, finalizzate ad ottenere i documenti originali del cavallo acquistato, insospettita per i continui rinvii per la consegna degli stessi, attraverso una ricerca a mezzo internet veniva a conoscenza che allo stesso numero di microchip del cavallo ne corrispondeva altro, appunto di nome Antonov 3, il quale, inoltre, non possedeva le peculiarità tecniche rappresentate dai venditori nel proporre Certagen tali da ritenerlo idoneo a saltare le C135 ed oltre. I sospetti iniziali della Vanoli, la corrispondenza del numero di chip ad altro cavallo, trovavano successiva conferma dall'attenta analisi del passaporto, dal quale emergevano numerose alterazioni del documento stesso. In particolare veniva riscontrata, a seguito di una verifica all'APA, la cancellazione e l'apposizione sulla copertina, con un pennarello, del nuovo nome del cavallo, manomissione reiterata all'interno del passaporto a pagina 2. Il passaporto riportava, inoltre, la pagina 16 strappata e resa illeggibile, dalla quale presumibilmente poteva riscontrarsi il nome originale del cavallo così come iscritto all'anagrafe tedesca e, quindi, corrispondente al nome di Antonov 3. Dal documento, inoltre, venivano eliminate le parti relative all'indicazione dei precedenti proprietari e nello specifico la Spring Stal srl e il sig. Marco Accardo. L'attività di vendita e trasferimento di soggetto in soggetto del cavallo Antonov 3, infatti, trae origine proprio dal sig. Marco Accardo. Lo stesso Accardo cedeva il cavallo Antonov 3 prima al sig. Nicolò Borelli (tesserato FISE con tessera n.006962/E) il quale a sua volta lo consegnava a Penalosa Andres (tesserato FISE con tessera n.004170/G) che, successivamente, lo vendeva alla J&J Horses per il tramite e l'operato attivo del Pomponi.

- Ricevuta la segnalazione la Procura Federale iniziava l'attività di indagine e procedeva pertanto in data 10 marzo 2017 all'audizione del sig. Daniele Ruggieri, ma considerata la richiesta del sig. Pomponi di differimento udienza e la necessità di procedere a contestuale audizione, la stessa veniva rinviata.



-
- In data 13 marzo 2017, nelle more, veniva avanzata istanza di proroga delle attività di indagine da parte dalla Procura Federale per consentire l'audizione contestuale di indagati.
 - In data 30 marzo 2017 veniva sentito il sig Ruggieri assistito dagli avv.ti Flaminia Longobardi e Massimo Mamprin. Lo stesso Ruggieri dichiarava di aver svolto un'attività strettamente limitata ad una consulenza tecnica nell'acquisto di alcuni cavalli da parte del sig. Vanoli e di aver presentato allo stesso, nell'occasione di queste ricerche, il sig. Pomponi poiché lo stesso aveva in quel periodo a disposizione un cavallo in linea con le qualità ricercate. Dopo diverse trattative di compravendita, infatti, il Vanoli, secondo quanto dichiarato dal Ruggieri, si sarebbe accordato con il Pomponi per l'acquisto del cavallo Cesarino Z poi restituito per l'acquisto del cavallo Certagen. Lo stesso Ruggieri dichiarava di essersi limitato a provare il cavallo e ad assistere la Chiara Vanoli sostenendo che, a suo parere, Certagen poteva considerarsi un buon cavallo. Solo successivamente, a dire dello stesso, su richiesta espressa del sig. Vanoli, si impegnava, a mero titolo di cortesia stante i rapporti di amicizia, a richiedere al Sig. Pomponi copia del curriculum del cavallo. Con riguardo al passaporto, lo stesso Ruggeri, dichiarava essersi limitato a controllare le parti riguardanti i vaccini e quelle limitatamente necessarie ad iscrivere lo stesso alle gare federali in occasione di tre concorsi e di non aver mai ricevuto alcuna osservazione circa eventuali irregolarità o anomalie dei documenti mostrati.
 - In data 30 marzo 2017, ancora, veniva sentito il deferito, sig. Paolo Pomponi, assistito dall'Avv. Vincenzo Giardino, il quale dichiarava di essere venuto a contatto per la prima volta con il sig. Vanoli in occasione di un incontro avvenuto alla presenza del sig. Ruggieri e per tramite di quest'ultimo. In occasione successiva, sempre gli stessi, si sarebbero ritrovati per discutere di una possibile restituzione del cavallo Obelix del T (già appartenuto al Vanoli) e del nuovo acquisto di un cavallo. Secondo quanto dichiarato dal Pomponi, raggiunto un accordo, il Vanoli decise di acquistare il cavallo Cesarion Z proprio dal Pomponi il cui prezzo venne deciso tra quest'ultimo ed il Vanoli e, considerata la differenza del cavallo Obelix, lo stesso si aggirava intorno ai 12.000,00/13.000,00 euro. Circa un anno dopo, lo stesso Vanoli si sarebbe però nuovamente rivolto al Pomponi, a dire dello stesso deferito, per restituire il cavallo Cesarion Z, del quale non era soddisfatto, e per acquistarne un altro. In quella occasione, dichiarava lo stesso Pomponi, venne proposto il cavallo Certagen, da poco giunto presso gli impianti della società J&J Horses srl che, a



Federazione Italiana Sport Equestri

sua volta, lo aveva acquistato dal sig. Andres Penalosa. Essendo di gradimento del Vanoli, lo stesso, dopo averlo fatto visionare dal proprio veterinario, Dott. Valerio Serata che, secondo quanto riferito dal Pomponi, nulla eccepì né sull'animale né con riguardo ai documenti del medesimo, decise di formalizzarne l'acquisto dietro una compensazione tra quanto speso per i cavalli Cesarion Z e la permuta di Obelix per la somma complessiva finale di 35.000,00 euro. Il Pomponi, altresì, nulla sapeva dire sulle alterazioni del passaporto che venivano mostrate in sede di audizione sostenendo, altresì, che nessuna osservazione a riguardo era stata mossa in sede di iscrizione presso la FISE C.R. Lazio e neppure in occasione di successivo richiamo sempre presso la FISE, alla quale lo stesso avrebbe consegnato copia del documento essendo l'originale in possesso del Vanoli. Il Pomponi concludeva la propria deposizione in sede d'interrogatorio asserendo che il Ruggeri non ebbe alcun ruolo nella vicenda se non di metterlo in contatto con il Vanoli e che, a fronte di quanto accaduto, si era mostrato disponibile a risolvere l'inconveniente, in via bonaria, riprendendo il cavallo Certagen appena ceduto e versando la somma di euro 40.000,00 a mezzo di cambiali in favore del Vanoli. Tale accordo, tuttavia, come risulta dagli atti e come lo stesso Pomponi confermava, non ebbe seguito.

- In data 12 aprile 2017 veniva sentito dalla Procura federale Nicolò Borelli, il quale dichiarava di aver ricevuto in conto vendita il cavallo Antonov 3 da Marco Accardo e di averlo a sua volta ceduto in conto vendita ad Andres Penalosa. Lo stesso Borelli, nel visionare il passaporto che veniva mostratogli, rilevava difformità consistenti nel nuovo nome indicato sulla copertina, Certagen appunto, nonché l'assenza della pag. 16 del passaporto, contenente l'iscrizione all'Apa tedesca, che pertanto risultava essere stata con evidenza strappata. Confermava, altresì, il nome corretto del cavallo come "Antonov" e che ogni cancellatura od abrasione rilevata sul passaporto, fino alla cessione del cavallo da parte dello stesso, non sussisteva.

- In data 19 aprile 2017, la Procura Federale procedeva all'audizione di Marco Accardo il quale dichiarava di aver acquistato il cavallo Antonov 3 e di averlo dato in conto vendita a Nicolò Borelli. Lo stesso dichiarava di essere a conoscenza che il cavallo era stato successivamente dato in conto vendita ad Andres Penalosa e di aver poi conosciuto, per il passaggio di proprietà formalizzato in data 26 agosto 2016, il sig. Paolo Pomponi il quale lo aveva a sua volta acquistato proprio per il tramite del Penalosa. Lo stesso Accardo, presa visione del passaporto del cavallo, riscontrava



Federazione Italiana Sport Equestri

modifiche nella copertina ove prima risultava il nome Antonov 3 e, nel suo interno, alle pagine 13 ove risultava, sopra l'indicazione "J&J Horses", essere stato strappato il suo nome. Lo stesso confermava che tra il passaggio di proprietà tra lo stesso e la J&J Horses il passaporto fosse intatto e indicasse il nome Antonov 3.

- In data 19 aprile 2017 veniva ascoltata Chiara Vanoli la quale confermava quanto contenuto nell'esposto dal quale trae origine l'indagine della Procura Federale ed il presente procedimento, precisando di essersi rivolta, anche per tramite del padre Antonio Vanoli, sempre al sig. Ruggieri per l'acquisto dei cavalli e, pertanto, anche per il cavallo Certagen. La stessa, ancora, confermava di essersi rivolta al Ruggieri per avere il *curriculum* del cavallo da parte del Pomponi Paolo, ma stante il procrastinarsi dell'attesa e, in ultimo, l'invito del Ruggieri a rivolgersi direttamente al Sig. Pomponi, attraverso una semplice indagine web e l'incrocio di dati acquisiti con il numero di passaporto, la stessa scopriva la vera identità del cavallo e il vero nome quale Antonov 3 e che, pertanto, i dati forniti alla stessa, ed al di lei padre, sarebbero stati precedentemente modificati e falsificati.

- In pari data, 19 aprile 2017, veniva sentito Andres Penalosa, il quale sosteneva di aver ricevuto in conto vendita dal sig. Borelli il cavallo Antonov 3, di averlo tenuto per circa dieci giorni e di averlo ceduto in prova al sig. Paolo Pomponi e, considerato l'interesse di quest'ultimo, di averlo venduto alla società J&J Horses. Lo stesso Penalosa riscontrava dal passaporto del cavallo mostratogli la modifica del nome in copertina confermando che il cavallo al momento della cessione si chiamasse Antonov 3, circostanza ricordata con certezza rammentando di aver addirittura scherzato proprio in riferimento al nome del cavallo stesso.

- Raccolto ogni elemento d'indagine e le necessarie attività connesse, il sig. Pomponi, a seguito di notifica dell'atto d'intenzione di procedere a deferimento, veniva deferito per violazione dell'art 1. del Regolamento di Giustizia, nonché dell'art 10 dello Statuto Federale e degli artt. 1 e 2 del codice di comportamento sportivo del CONI per le violazioni sopra già indicate e di cui all'atto d'incolpazione.

- La difesa del Pomponi inviava memoria difensiva con la quale eccepiva: 1) l'estraneità del deferito alla vicenda relativa alla sostituzione del nominativo del cavallo, asserendo che lo stesso si sarebbe limitato, all'arrivo dell'animale presso la scuderia, solo a verificare la correttezza delle



Federazione Italiana Sport Equestri

vaccinazioni contenute nel passaporto al fine di poter ospitare il medesimo; 2) la carenza di legittimazione passiva del Pomponi in quanto il cavallo sarebbe stato acquistato dalla società J&J Horses corrispondendo al sig. Penalosa il prezzo convenuto con relativa quietanza rilasciata dal sig. Penalosa che allegava in produzione alla memoria difensiva e che, in sostanza, conteneva una dichiarazione datata 26.06.2016, sottoscritta dal Penalosa, con la quale lo stesso dichiarava espressamente di aver venduto il cavallo Certagen, con numero di passaporto 41814343Q7, alla J&J Horses srl per la somma di euro 22.000. La difesa chiedeva, altresì, l'ammissione e l'escussione di testi sui capitoli indicati in memoria.

- Il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 20 luglio 2017, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale.

- All'udienza compariva per la Procura Federale l'avv. Giorgia Pellerano e per il deferito lo stesso Sig. Pomponi assistito dall'avv. Vincenzo Giardino. La difesa ribadiva l'eccezione preliminare sollevata in memoria difensiva circa la carenza di legittimazione passiva del Pomponi, chiedendo, altresì, l'ammissione dei testi sui capitoli di prova indicati. La Procura federale si opponeva alla eccezione preliminare sulla carenza di legittimazione, si associava alla richiesta di sentire il teste Penalosa Andres, rimettendo al Tribunale la decisione sull'ammissione degli altri testi indicati dalla difesa. L'udienza veniva rinviata al 18 settembre 2017 e, con provvedimento riservato a firma del presidente del Tribunale Federale, datato 20 luglio 2017, veniva disposta l'ammissione e l'escussione dei testi indicati in memoria difensiva e nello specifico: Andres Penalosa; Daniele Ruggieri; Raffaele Tagliamonte; Giacomo Catarci.

- All'udienza del 18 settembre 2017 compariva il deferito Paolo Pomponi, assistito dall'avv. Vincenzo Giardino, e l'avv. Giorgia Pellerano per la Procura Federale. La difesa dichiarava di rinunciare al teste Tagliamonte, comunicava l'indisponibilità del teste Penalosa, l'assenza del teste Catarci e la disponibilità a rilasciare dichiarazione scritta stante l'impossibilità a comparire per motivi di salute. La Procura si rimetteva al Tribunale salvo che per l'audizione del teste Tagliamonte per la quale insisteva.

- Presente all'udienza il teste Ruggieri, si procedeva all'escussione dello stesso. Il Ruggieri sosteneva in sintesi di aver visionato fin dal primo momento un cavallo di nome Certagen e di non aver riscontrato eventuali manomissioni sul passaporto avendo circoscritto l'analisi dello stesso



Federazione Italiana Sport Equestri

alle sole parti riguardanti la regolarità dei vaccini per la partecipazione a tre concorsi.

- All'esito dell'escussione del teste la difesa insisteva per volersi sentire il teste Penalosa con differimento dell'udienza e chiedendo la sospensione dei termini *ex art. 57, comma 5 lettera d)*. La Procura Federale si associava alla richiesta chiedendo l'escussione del teste Tagliamonte. Il Tribunale, ritenuta la necessità di sentire i testi citati, rinviava la causa al 9 ottobre 2017 disponendo per il teste Catarci l'assunzione di dichiarazione scritta relativa ai capitoli 9 e 10 della memoria difensiva.
- All'udienza del 9 ottobre il difensore del deferito, presente in udienza, rappresentava preliminarmente l'impossibilità di sentire il teste Catarci in assenza di autorizzazione dell'APA non pervenuta nei tempi. Veniva introdotto ed escusso il teste Penalosa Andres il quale dichiarava di aver venduto il cavallo Certagen alla J&J Horses srl riconoscendo di aver sottoscritto la quietanza mostratagli ma precisando che della stessa disconosceva il contenuto avendo sottoscritto semplicemente un foglio in bianco su richiesta del padre del Sig. Pomponi. Precisava e chiariva, altresì, di aver venduto il cavallo di nome Antonov e che il riferimento fatto al nome Certagen lo deduceva semplicemente dalla quietanza mostratagli. Ribadiva, in seguito, di ricordare che sul passaporto il cavallo si chiamasse Antonov. Lo stesso Penalosa sosteneva di aver avuto contatti con il sig. Pomponi e, per l'acquisto del cavallo, di essersi sentito in diverse occasioni.
- Si procedeva all'escussione del teste Raffaele Tagliamonte il quale ricordava di aver scuderizzato in data 1 luglio 2016 un cavallo di nome Certagen e che il passaporto del medesimo fosse integro in ogni sua parte. Il cavallo, a dire del teste, sarebbe uscito per gare in due occasioni per fare ritorno in scuderia. Sul passaporto precisava di averne riscontrato l'integrità e di controllarne solitamente vaccini, coggins e microchip.
- Conclusa l'escussione testi, la Procura federale, nel riportarsi agli atti di cui al deferimento, concludeva chiedendo l'applicazione della sanzione *ex art. 6 lett. d), e), f)*, della sospensione per mesi sei e dell'ammenda di €. 2.000,00 al sig. Paolo Pomponi
- La difesa chiedeva l'assoluzione del deferito.
- Il Tribunale si riservava.

MOTIVI

E' necessario, in primo luogo, affrontare la questione preliminare sollevata dalla difesa circa la



Federazione Italiana Sport Equestri

carenza di legittimazione passiva del Sig. Paolo Pomponi. La sollevata eccezione, dall'analisi della documentazione e dagli atti di cui al presente procedimento, risulta infondata. Se è vero, infatti, che a formalizzare la compravendita del cavallo Antonov 3, poi divenuto Certagen, è stata la società J&J Horses srl, è altrettanto indiscutibile che il deferito abbia avuto un ruolo determinante sin dalle prime fasi della trattativa fino a quella conclusiva di formalizzazione dell'acquisto. Come dichiarato in udienza dal teste Penalosa, ultimo soggetto ad avere la disponibilità del cavallo prima della vendita alla J&J Horses, infatti, il Pomponi ha posto in essere ogni attività volta alla compravendita del cavallo da parte della Società fino alla successiva vendita al Vanoli (cfr. dichiarazione del Penalosa Andres del 9 ottobre 2017: *“Mi ha chiamato il signor Paolo Pomponi per chiedermi questo cavallo. I rapporti sono intercorsi con il signor Paolo Pomponi”*).

E' necessario, in primo luogo, affrontare la questione preliminare sollevata dalla difesa circa la carenza di legittimazione passiva del Sig. Pomponi Paolo. La sollevata eccezione, dall'analisi della documentazione e dagli atti di cui al presente procedimento, risulta infondata. A nulla rileva, infatti, che a formalizzare la compravendita del cavallo Antonov 3, poi divenuto Certagen, sia stata la società J&J Horses srl. E' indiscutibile, infatti, che il deferito abbia avuto un ruolo autonomo e determinante sin dalle prime fasi della trattativa fino a quella conclusiva di formalizzazione dell'acquisto. Come dichiarato in udienza dal teste Penalosa, ultimo soggetto ad avere la disponibilità del cavallo prima della vendita alla J&J Horses, infatti, il Pomponi ha posto in essere ogni attività volta alla compravendita del cavallo da parte della Società fino alla successiva vendita al Vanoli. (Cfr. dichiarazione del Penalosa Andres del 9 ottobre 2017 : *“Mi ha chiamato il signor Paolo Pomponi per chiedermi questo cavallo. I rapporti sono intercorsi con il signor Paolo Pomponi”*).

E' indubbio, inoltre, che la carenza di legittimazione passiva del Pomponi, ancorchè formalmente eccepita in relazione al rapporto formale intercorrente tra società venditrice e acquirente, non può alla pari riscontrarsi, infatti, in relazione al rapporto sostanziale, rappresentato da ogni altra connessa trattativa di intermediazione svolta in proprio dal deferito che, inoltre, costituisce, nel caso di specie, l'attività più rilevante posta in essere e sottesa all'atto conclusivo di compravendita. Il Pomponi, soggetto comunque non totalmente estraneo alla J&J Horses srl, avendo ricoperto, come risultante dalla scheda di tesseramento, la carica di consigliere, responsabile tecnico ed istruttore di secondo livello, assume, comunque, nella vicenda, una responsabilità disciplinare



Federazione Italiana Sport Equestri

personale connessa al proprio operato che non può ritenersi escludersi meramente sulla scorta di una valutazione rigida e formale fondata sull'assenza del deferito dalla compagine societaria in ruoli apicali o di rappresentanza. E' evidente ed acclarato, infatti, che il Pomponi si sia preoccupato, della ricerca del cavallo, abbia condotto la trattativa con il Penalosa e, successivamente, ne abbia proposto e consigliato l'acquisto al Vanoli. Il ruolo attivo assunto dallo stesso, pertanto, non può certo non costituire oggetto di valutazione circa eventuali profili di responsabilità sull'operato, in relazione agli addebiti di cui al deferimento.

Con riguardo al capo d'incolpazione, con specifico riferimento alla contestata manomissione e falsificazione del passaporto del cavallo Antonov 3, ritiene questo Tribunale, tuttavia, che non sia stata raggiunta la prova della responsabilità del Pomponi. Non è possibile, infatti, sulla scorta del materiale probatorio acquisito ritenere il deferito il soggetto che materialmente abbia posto in essere la falsificazione del documento. Resta, tuttavia, indubbio che il cavallo sia stato consegnato dal Penalosa, come da questi più volte confermato, con il nome di Antonov. Lo stesso Penalosa, infatti, dichiara di aver stipulato l'atto conclusivo di compravendita con il padre del Pomponi Paolo, il quale gli avrebbe, a dire dello stesso Penalosa, fatto sottoscrivere un foglio in bianco nel quale poi sarebbe stata riportata il testo di una quietanza indicante il nome Certagen. In questa circostanza, per la quale ritiene questo Tribunale doversi rimettere gli atti alla Procura federale per eventuali accertamenti di responsabilità da parte di terzi soggetti fino ad ora non menzionati negli atti di indagine e nell'atto di incolpazione del presente procedimento, non rileva il ruolo del Pomponi in relazione ad una acclarata, diretta e non meramente probabile, responsabilità per la falsificazione del documento che, non è escluso, potrebbe essere stata posta in essere anche da terzi non identificati. Come da giurisprudenza dominante in ambito sportivo, infatti per giungere ad un accertamento della responsabilità di un soggetto deferito è sufficiente un grado di prova inferiore al principio "dell'oltre il ragionevole dubbio" ma, certamente, superiore ad una mera probabilità. Il Collegio di Garanzia del CONI, in proposito, con decisione n. 6 del 2016 ha ribadito che: *"... lo standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI).*



Federazione Italiana Sport Equestri

Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l'organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva."

A parere di questo Tribunale, una corretta applicazione del principio della prova nell'ambito dell'ordinamento sportivo su tutti gli elementi fattuali della controversia, induce a ritenere la parte dell'incolpazione relativa alla manomissione del documento, e limitatamente ad essa, come semplice probabilità priva dei necessari riscontri ulteriori che ne possano elevare il grado probatorio. Come già stabilito anche dalla Corte Federale d'Appello FISE con decisione 21/16, infatti : *"Il grado inferiore di certezza può ritenersi adeguato solo se ottenuto sulla base di "indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito".* Tale circostanza non si sarebbe verificata.

Resta, tuttavia, in capo al Pomponi una responsabilità per colpa grave in relazione alla violazione di cui all'art. 1 il quale espressamente prevede che: *" Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali. Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati".*

Il Pomponi è responsabile per non aver posto in essere tutti i necessari accertamenti sul cavallo Antonov 3, non verificandone l'effettiva identità e, pertanto, proponendone e curandone le trattative di acquisto senza porre le fondamentali verifiche sia sull'identità dell'animale sia, conseguentemente, sulla corrispondenza effettiva delle caratteristiche tecniche dello stesso rispetto a quanto proposto. E' lo stesso Pomponi a dichiarare espressamente di non essersi limitato solo a far visionare il cavallo ai Vanoli ma di essersi, altresì, accordato sul prezzo (*" a quel punto ci*



accordammo sul prezzo e stabilimmo una differenza da versare di euro 12.500,00..." - cfr. audizione del 30 marzo 2017).

Non basta infatti ad esimere da colpe il deferito la circostanza che in sede tesseramento in FISE nessuno sia fosse accorto di anomalie relative ai documenti, anche in considerazione del fatto che, come lo stesso Pomponi ha dichiarato, in quella sede veniva consegnata dallo stesso una copia del documento e non l'originale, elemento che non prova ma certamente induce a comprendere che ogni manomissione fosse certamente più visibile sull'originale, documento che il Pomponi aveva avuto o, comunque, diligentemente avrebbe dovuto attentamente visionare prima di procedere a qualsiasi trattativa volta alla compravendita di un cavallo. Alla pari, neppure l'assenza di eccezioni alla visita veterinaria può ritenersi sufficiente ad escludere che i dati del cavallo, così come modificati, non fossero riscontrabili da un'attenta verifica. La prova della possibilità di accorgersi della manomissione è stata resa, infatti, dai testi Borelli ed Accardo i quali, da addetti ai lavori ed esperti, così come il Pomponi, dopo presa visione, hanno facilmente indicato le falsificazioni e le parti mancanti del passaporto. Allo stesso modo, dal tesserato Pomponi, non ci si può che attendere una pari ed elevata diligenza nell'operare nelle attività connesse alla compravendita di un cavallo e, pertanto, di vera perizia non solo nell'analisi tecnica ma anche in ogni altro aspetto, soprattutto se l'attività prestata deve volgere ad un trasferimento oneroso che, con evidenza, deve essere rispettoso di principi di corrispondenza tra identità e valore del cavallo, nel rispetto di principi di correttezza e lealtà che, nel caso di specie, si sostanziano nel garantire un trasparente e certo principio di affidamento tra tesserati, principio che si può realizzare solo ponendo in essere, soprattutto da parte del venditore, mediatore o proponente alla vendita, ogni attenzione sulla regolarità degli aspetti sia formali sia tecnici-sostanziali riferibili al cavallo. L'art. 1 del Regolamento di Giustizia, infatti, costituisce una norma di chiusura volta a ricomprendere tutte quelle ipotesi nelle quali è ravvisabile una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità che devono rispettare coloro che svolgono, con le loro diverse funzioni, un'attività sportiva. Doveri e obblighi di carattere generale che sono tanto più rilevanti quanto più alta è la carica o il ruolo che si rivesta. Il Pomponi, pertanto, avrebbe dovuto certamente fornire garanzie ai Vanoli nell'acquisto del cavallo, innanzitutto verificando egli stesso la regolarità della documentazione e l'origine, essendo egli divenuto nella vicenda il principale interlocutore dell'acquirente che, inoltre, aveva



Federazione Italiana Sport Equestri

posto ogni aspettativa, in un principio di affidamento appunto, non solo sulla correttezza del proponente ma anche sulla esperienza e sulla competenza dello stesso nel proporre il cavallo idoneo allo scopo ed alle aspettative agonistiche della figlia Chiara. Tale attività, anche se per negligenza e imperizia, non è stata posta in essere dal deferito comportando certamente una violazione dei basilari principi di lealtà, probità e correttezza che regolano i rapporti tra tesserati ed affiliati. Si rammenta, in proposito, che i generali principi civilistici di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. in ambito sportivo trovano una maggiore tutela attraverso un innalzamento al suo interno del livello richiesto a tesserati o affiliati del dovere di correttezza, rappresentando questo un principio cardine sul quale poggia l'intero Ordinamento sportivo. Ciò comporta sicuramente il dovere, in caso di rapporti obbligatori, di prestare maggiore attenzione sia negli obblighi principali sia in quelli collaterali di protezione, collaborazione e informazione proprio per tutelare la peculiarità del sistema sportivo, il quale non può che fondarsi su principi di solidarietà e affidamento la cui violazione, anche colposa, comporta necessariamente l'applicazione di sanzioni.

Sulla sanzione, considerato quanto previsto dall'art. 7 lett. c) secondo il quale l'applicazione delle sanzioni : *“deve essere proporzionata alla gravità degli illeciti commessi, tenuto conto della qualifica (inclusa quella di istruttore), del ruolo della carica e/o dell’incarico rivestiti dal responsabile, degli effetti della sua condotta e delle sue motivazioni”*, ritiene questo Tribunale ritenersi appropriata l'applicazione al deferito, ex art. 6 lett. c) ed e), della sanzione della sospensione per giorni 30 (trenta) e dell'ammenda di euro 1.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, 10 dello Statuto Federale, e gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento sportivo del CONI, in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale

APPLICA

alla Sig. Pomponi Paolo la sanzione della sospensione di giorni trenta da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché la sanzione del pagamento dell'ammenda pari ad € 1.000,00.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale



Federazione Italiana Sport Equestri

della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, 9-30 ottobre 2017.

Presidente : F.to Avv. Lina Musumarra

Componente: F.to Avv. Anna Cusimano

Componente relatore: F.to Avv. Gianpiero Orsino